

REGOLAMENTO (CEE) N. 1896/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1993

recante adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu nel settore del riso
in seguito ai riallineamenti monetari della campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 738/93⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 a quello applicabile prima di tale data:

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore del riso che, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il

coefficiente riduttore di 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽¹⁰⁾, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che il prezzo d'intervento del risone e il prezzo indicativo del riso semigreggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1545/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ per la campagna di commercializzazione 1993-94;considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/93 del Consiglio⁽¹²⁾ ha fissato l'importo dell'aiuto alla produzione per talune varietà di tipo indica durante la campagna 1992-93;

considerando che l'aiuto specifico applicabile in Portogallo nel settore del riso, fissato dal regolamento (CEE) n. 3653/90, deve essere ridotto di un sesto per la campagna 1993-94; che nel fissare tale aiuto occorre tener conto del coefficiente riduttore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del riso, divisi per 1,013088, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.⁽⁷⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽¹¹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 9.